



Gli appalti sottosoglia alla luce delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC

Aosta, 19 giugno 2017

sommario

Inquadramento generale, sistema delle fonti e principi generali

le linee guida ANAC n. 4/2016. Affidamenti sotto soglia

I Soggetti

Procedura di affidamento e gli strumenti

Il MEPA

Gli operatori economici

Trasparenza, anticorruzione e pubblicità.

Principi generali
ed attività
preliminari

Inquadramento generale,
sistema delle fonti e principi
generali

le linee guida ANAC n. 4/2016.
Affidamenti sotto soglia

Indice e struttura

PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI (art. 1 – 34)

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE (art. 35 - 163)

PARTE III - CONTRATTI DI CONCESSIONE (art. 164 – 178)

PARTE IV - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE (art. 179 – 199)

PARTE V - INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI (art. 200 – 203)

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (art. 204 – 220)

ee) «contratti di rilevanza europea» art. 3

Sono “i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi”.

Il codice si applica in *toto*:

Ai contratti il cui valore sia superiore alle soglie dell'articolo 35:

- lavori e concessioni 5.225.000;
- forniture e servizi di autorità centrali 135.000;
- forniture e servizi di amministrazioni sub-centrali, 209.000
- servizi sociali e servizi indicati nell'allegato IX, 750.000.

ee) «contratti di rilevanza europea» art. 3

Sono “i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi”.

Contratti nei settori speciali, superiori alle soglie:

- euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
- euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

ff) «contratti sotto soglia» art 3

“i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35”

A tali contratti si applicano;

- i principi previsti dall'articolo 30 e le modalità operative indicate dall'articolo 36;
- rimangono le previsioni su aggregazioni e centrali di committenza (art. 37) e qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 38).

ff) «contratti sotto soglia» art 3

- i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro, affidabili direttamente, nel rispetto dei principi dell'articolo 30;
- i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,

- mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un **criterio di rotazione** degli inviti;

ff) «contratti sotto soglia» art 3

i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,

- mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63
- con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti,
- nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
- L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

ff) «contratti sotto soglia» art 3

lavori di importo
pari o superiore
a 1.000.000 di
euro

- mediante ricorso alle procedure ordinarie: nella sostanza, in questo caso pur essendo appalti sotto soglia, sono da considerare come fossero sopra soglia
- **Differenze:** termini; criteri di aggiudicazione; commissioni; anonalia, ecc.

gg) «settori ordinari» art. 3

Settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati **dalla parte II** del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti

Nei settori ordinari si distingue tra:

- contratti esclusi dall'applicazione del codice,
- contratto sotto soglia
- contratti di rilevanza comunitaria.

hh) «settori speciali» art. 3

Sono i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del codice

si distingue tra:

- contratti esclusi dall'applicazione del codice,
- contratto sotto soglia e contratti di rilevanza comunitaria.

La “specialità”: ad essi si applica la disciplina espressamente dedicata contenuta appunto nella Parte II del codice.

contratti esclusi

Art. 17

C) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

D) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) **rappresentanza legale** di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) **in un arbitrato** o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in **procedimenti** giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

contratti esclusi

Art. 17

Servizi legali

- 3) servizi di **certificazione e autenticazione** di documenti che devono essere prestati da notai;
- 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

contratti esclusi

Art. 17

Servizi legali

2) consulenza legale fornita in **preparazione** di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una **probabilità** elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

Contratti esclusi

Art. 17

e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di **titoli o di altri strumenti** finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti **da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria** e il meccanismo europeo di stabilità;

f) concernenti i **prestiti**, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari

contratti esclusi

Art. 17

g) concernenti i contratti di lavoro;

h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di **prevenzione contro i pericoli** forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad **eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza**;

i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

contratti esclusi

Art. 17

Art. 20

l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

Opere pubbliche realizzate dal privato (art. 20).

sponsorizzazioni

Art. 19

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture **per importi superiori a quarantamila euro**, mediante dazione di danaro o acollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto **esclusivamente** alla *previa pubblicazione sul sito internet* della stazione appaltante, per almeno *trenta giorni*, di apposito avviso, con il quale si rende nota la **ricerca di sponsor** per specifici interventi, ovvero si **comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta** di sponsorizzazione, indicando *sinteticamente il contenuto del contratto proposto*.

Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere **liberamente negoziato**, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'[articolo 80](#).

sponsorizzazioni

Art. 19

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di **verificare il possesso dei requisiti degli esecutori**, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.

La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

ANAC

ART. 213

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici
2. attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, **nei limiti di quanto stabilito dal presente codice**, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

ANAC

ART. 213.2 Parere Consiglio di Stato n. 464/2016

L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri **strumenti di regolamentazione flessibile**, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli **atti di regolazione** e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti **maggiormente rilevanti** in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti

Resta ferma **l'impugnabilità** delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.

ANAC

ART. 213

Parere

Consiglio di

Stato n.

464/2016

l'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, **di forme e metodi di consultazione**, di analisi e di verifica **dell'impatto della regolazione**, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di **adeguata pubblicità**, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla [legge n. 11 del 2016](#) e dal presente codice.

ANAC

ART. 213

Poteri di vigilanza

a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, lettera f-bis\), della legge 6 novembre 2012, n. 190,](#) nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;

b) vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;

ANAC

ART. 213

Poteri di vigilanza

f) vigila sul sistema di **qualificazione degli esecutori** dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;

g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso **procedure diverse** rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'[articolo 163 del presente codice](#);

h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di **vigilanza collaborativa** attuata previa stipula di **protocolli di intesa** con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella **predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara.**

ANAC

ART. 213

Poteri di

- segnalazione

- proposta

c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;

d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;

e) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;

ANAC

ART. 213

Banche dati

4. L'Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
8. gestisce la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (in cui confluiscono tutti i dati necessari) per garantire ACCESSIBILITA' UNIFICATA, TRASPARENZA E TRACCIABILITA' (sulla base di protocolli di interoperabilità); coordinamento con la Banca dati nazionale degli operatori economici (MIT);
10. gestisce il Casellario Informatico (art. 80) e il Raccordo con la Banca dati ex art. 81.
9. OSSERVATORIO (regolazione delle informazioni obbligatorie sugli appalti)
15. Gestisce albo Nazionale dei Commissari; elenco SSAAA che operano mediante società *in house*
16. Gestisce l'elenco dei soggetti Aggregatori

ANAC

ART. 213

Poteri
sanzionatori

- oneri informativi
- qualificazione lavori pubblici
- poteri ispettivi

Le novità previste nel correttivo
appalti
(D.Lgs. 56/2017)

La programmazione degli acquisti

Art. 21

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, **per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.**

Art. 31

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, ~~nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento~~ **individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP)** per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Art. 77

4. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

costo del personale e oneri sicurezza

Art. 23, comma 16 ultimo periodo

Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, **al fine di determinare l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma.** I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.

Art. 95

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

La determina a contrarre semplificata

Art. 32, comma 2

- Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti.
- Non dimentichiamo la motivazione

sotto i 40.000 euro

Art. 36, comma 1

- 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'~~articolo 30, comma 1~~, agli articoli 30, comma 1, e 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. **Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.**

Art. 36, comma 7, secondo periodo

- Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.

sotto i 40.000 euro

Art. 36

- 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, ~~adeguatamente motivato anche senza~~ **previa consultazione di due o più operatori economici** o per i lavori in amministrazione diretta;

sotto i 40.000 euro

Art. 36

- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, **di almeno dieci operatori economici, per i lavori, e per le forniture e i servizi di almeno cinque operatori economici**, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

Criteri ambientali minimi per qualunque importo

Art. 34

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

Verifiche nelle procedure negoziate

Art. 36

- 5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.
- 6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.

Clausole sociali

Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

- 1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti ~~possono inserire~~ inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Commissione giudicatrice

Art. 78. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)

- 1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto **con apposite linee guida**, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.

(si vedano le Linee guida n. 5 dei ANAC)

- **1-bis.** Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

- ART. 77, comma 3, 4° periodo
- La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti **per i servizi e le forniture** di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, **per i lavori di importo inferiore a un milione di euro** o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare **alcuni** componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, **escluso il Presidente**. *(così volle Anac, ndr: la norma pare di immediata applicazione anche nel periodo transitorio prima dell'entrata in vigore dell'Albo dei commissari, essendo stato abrogato il comma che disciplinava tale periodo transitorio)*

Soccorso istruttorio

Art. 83

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 59. (Scelta delle procedure e oggetto del contratto)

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:

a) che non rispettano i documenti di gara;

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Cauzione provvisoria

Art. 93, comma 1, ultimo periodo

- Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo (*idem per cauzione definitiva, art. 103, comma 11, ndr*).
- **2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, **con bonifico, in assegni circolari** o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. **Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.**
- In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Minor prezzo

Art. 95

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, **fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)**;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo ~~superiore a 40.000 euro~~ pari o superiore a 40.000 euro;

Minor prezzo...

. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

Avvalimento

Art. 89, comma 1, ultimo periodo

- A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Art. 89, comma 9, ultimo periodo

- La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità, **pena la risoluzione del contratto d'appalto.**

Criteri di aggiudicazione

Art. 95

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

ConSORZI stabili

2. I consorzi di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'[articolo 84, comma 2](#), sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

RTI (47)

7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere b\) e c\)](#), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

17. Salvo quanto previsto dall'[articolo 110, comma 5](#), in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del **mandatario** ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo **ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'[articolo 80](#)**, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia,

- la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante ~~può recedere dal contratto~~ **deve recedere dal contratto**;

18 – nel caso dei mandanti: I mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

19.- È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, **anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto**, esclusivamente per esigenze **organizzative del raggruppamento** e sempre che le imprese **rimanenti** abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Criteri di selezione (83)

Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, **calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso,...**

... Per i soggetti di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere d\), e\), f\) e g\)](#), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria..

APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI

1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi ~~di cui al presente Capo~~ **servizi di cui all'allegato IX** rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera F, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72;

b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I. L'avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.

2. Il comma 1 non si applica, allorché sia utilizzata per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 63.

3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi ~~di cui all'articolo 140~~ **di cui all'allegato IX** rendono noto il risultato della procedura d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. ~~Per gli appalti pari o superiori~~ **Per gli appalti di importo pari o superiore** alle soglie di cui all'articolo 35, i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 72.



••••

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: **servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.**

5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.

5-quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

SEZIONE II - TECNICHE E
STRUMENTI PER GLI APPALTI
ELETTRONICI E AGGREGATI

.....

- 5-sexies. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.
- 5-septies. Ove non diversamente specificato, i commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate ai servizi di cui all'articolo 36, adottando il criterio di aggiudicazione a base di prezzo e la modalità di aggiudicazione individuata sulla base del criterio di cui all'articolo 35.
- 5-octies. Gli appalti di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 36, sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36.
- 5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo

••••

5-sexies. Si applicano le procedure di ag

5-septies. Oltre a quanto previsto dai c
per l'aggiudicazione le disposizioni di
criterio di aggiudicazione di miglior rapporto qualità/p

5-octies. Gli appalti di servizi di cui al c
all'articolo 35, comma 1, lettera d), son

5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui
all'articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo

[Art. 60.](#) (Procedura aperta)

[Art. 61.](#) (Procedura ristretta)

[Art. 62.](#) (Procedura
competitiva con
negoziazione)

[Art. 63.](#) (Uso della procedura
negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di
gara)

[Art. 64.](#) (Dialogo competitivo)

[Art. 65.](#) (Partenariato per
l'innovazione)

li da 54 a 58 e da 60 a 65.

essere, altresì, applicate
80, 83 e 95, adottando il
posa individuata sulla base del

ore alla soglia di cui
to previsto all'articolo 36.

[Art. 68.](#) (Specifiche tecniche)

[Art. 69.](#) (Etichettature)

[Art. 75.](#) (Inviti ai candidati)

[Art. 79.](#) (Fissazione di termini)

[Art. 80.](#) (Motivi di esclusione)

[Art. 83.](#) (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

[Art. 95.](#) (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

cedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.

*ai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate
di articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il
te più vantaggiosa individuata sulla base del
rezzo.*

5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36.

5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo

Subappalto

Art. 105

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Subappalto

Art. 105

- 6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.

Modifiche contratti

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

Tornano le penali per ritardo

Art. 113–bis. (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti)

- **2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.**

Gli operatori economici



Gli operatori economici

FOCUS

Articolo 85

▪ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo

IL DGUE



Art 59 direttiva 24

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico in questione soddisfa le condizioni di ammissione e qualificazione alla gara.

Caratteristiche del DGUE

Comprende l'ausiliario;

Indica le modalità, i soggetti o le banche dati presso cui reperire la documentazione;

Riutilizzabile in altre gare (purché si attesti l'invarianza delle situazioni dichiarate);

Esclusivamente in forma elettronica (rinviiabile sino al 18.04.2018);

Verifiche prima della aggiudicazione (salvo gli accordi quadro)

Recepimento

Gli stati membri possono adottare linee guida sul suo utilizzo e verifica

previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti (Legge delega appalti)

Oneri della stazione appaltante

Quando predispongono i documenti di gara per una data procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono indicare nell'avviso di indizione di gara, nei documenti di gara ivi citati o nell'invito a confermare interesse quali informazioni sono richieste agli operatori economici, indicando tra l'altro in forma esplicita se dovranno essere fornite le informazioni di cui alle parti II e III in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico **non fa affidamento**

Utilizzabile un form elettronico

Appalti parzialmente esclusi

Gli stati membri possono decidere se utilizzare il DGUE negli appalti

- Sotto soglia
- Servizi socio sanitari educativi
- Concessioni di servizi

Utilizzo

Come già ricordato, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico in cui si attesta che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che l'operatore fornirà le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti **e i criteri di selezione** sono diversi tra i vari lotti si dovrebbe compilare un DGUE per ogni lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

Utilizzo

Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari.

Integrazione tra la pubblicazione dei dati sul bando GGUUEE e dei dati da inserire sul DGUE

Partecipazioni plurime

L'operatore economico che partecipa **per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per** soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE **distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.**

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per **ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.**

MOTIVI DI ESCLUSIONE

art 80

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (44 – 93)

- **CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE PER I SETTORI
ORDINARI**
- **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE
OFFERTE (77-93)**

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche **referita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6**, per uno dei seguenti reati:

- associazioni a delinquere (416 cp)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 74, DLgs 309/1990)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater DPR 309/90)
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ART. 260 DLgs 152/2006)**

in quanto riconducibili alla partecipazione a **un'organizzazione criminale**, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

MOTIVI DI ESCLUSIONE

art 80

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (44 – 93)

- **CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI**
- **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE (77-93)**

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

MOTIVI DI ESCLUSIONE

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (44 – 93)

- **CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI**
- **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE (77-93)**

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

MOTIVI DI ESCLUSIONE

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (44 – 93)

- **CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI**
- **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE (77-93)**

2 Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste **dall'articolo 67** del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle **comunicazioni antimafia** e alle **informazioni antimafia**.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (44 – 93)

- **CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI**
- **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE (77-93)**

L'esclusione di cui al comma 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **di direzione** o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione** o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

=cessati e esclusioni

MOTIVI DI ESCLUSIONE

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (44 – 93)

- **CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE PER I SETTORI
ORDINARI**
- **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE
OFFERTE (77-93)**

Comunicato Presidente
ANAC 26.10.2016

1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”;

2) sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”;

3) sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409- sexiesdecies, co. 1, c.c.)

MOTIVI DI ESCLUSIONE

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (44 – 93)

- **CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE PER I SETTORI
ORDINARI**
- **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE
OFFERTE (77-93)**

Comunicato Presidente
ANAC 26.10.2016

11) ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

2) ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

3) ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Richiesta nominativi

Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere **dichiarato dal legale rappresentante** dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

Nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, **l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.**

Lato impresa

...appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di *adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere*. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione

MOTIVI DI ESCLUSIONE

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (44 – 93)

- **CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI**
- **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE (77-93)**

Imposte e tasse: non cambia

DURC: non cambia

Eccezione: l'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati **formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.**

MOTIVI DI ESCLUSIONE

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (44 – 93)

- **CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI**
- **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE (77-93)**

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo **105, comma 6**, qualora:

A) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo **30, comma 3** del presente codice

B) fallimento , ecc. : non cambia

MOTIVI DI ESCLUSIONE

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (44 – 93)

- CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI
- SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE (77-93)

C) la stazione appaltante dimostri **con mezzi adeguati** che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la **sua integrità o affidabilità**. Tra questi rientrano:

le **significative carenze** nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

*il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero **l'omettere le informazioni** dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;*

Linee guida n. 6/2016

«Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016

Ambito soggettivo

A chi devono
essere
imputabili i gravi
illeciti
professionali?

- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
- ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostantivi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;
- al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del Codice.

Significative carenze

le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto

- sia con la stessa che con altre Stazioni appaltanti;
- risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
- ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad **altre sanzioni** (penali o escussione cauzioni)

Significative carenze

Definizione

Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia **l'integrità del concorrente**, intesa come moralità professionale, o la sua **affidabilità**, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

Significative carenze

*Carenze nella
esecuzione .. Uno o
più comportamenti ..
Ad esempio*

- 1, l'**inadempimento** di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
2. le **carenze del prodotto** o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
3. l'adozione di **comportamenti scorretti**;
4. il **ritardo** nell'adempimento;
5. l'**errore professionale** nell'esecuzione della prestazione;
6. l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa;
7. nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile all'esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell'art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06);
8. negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06).

Significative carenze

355 - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

356 - Frode nelle pubbliche forniture

La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati su richiamati, qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80. Comma 5, lett. c) *(I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del codice).*

Illeciti professionali in gara

*Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della **procedura di gara***

i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la **par condicio** tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di **interessi personali** in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente.

Illeciti professionali in gara

«tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante»,
esempi

gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

- 1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
- 1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione;
- 1.3 all'attribuzione dei punteggi.

Illeciti professionali in gara

«tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio»

esempi

i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:

2.1 al nominativo degli altri concorrenti;

2.2 al contenuto delle offerte presentate.

3. Acquista, inoltre, rilevanza la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Illeciti professionali in gara

*«fornire, anche per
negligenza, informazioni
false o fuorvianti
susceptibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la
selezione o
l'aggiudicazione» e
dell'«omettere le
informazioni dovute ai fini
del corretto svolgimento
delle procedure di
selezione»,*

chiarimento

i comportamenti posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare, nell'amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio.

La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa e il parametro della colpa professionale.

Illeciti professionali in gara

«fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione» e dell'«omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione»,

esempi

1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei **requisiti** di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;
2. la presentazione di **informazioni false** relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;
3. l'omissione di informazioni in ordine alla **carenza, sopravvenuta** rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, **di requisiti o elementi** non specificatamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma **indicati dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore** o per fornire le spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui l'offerta appaia **anormalmente** bassa.
- 4, tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato **la mancata sottoscrizione** del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della **garanzia prevista** dall'art. 93 del Codice

Illeciti professionali in gara

353 Turbata libertà degli incanti

353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

354 Astensione dagli incanti

Casi più gravi

i gravi illeciti professionali posti in essere nel corso della procedura di gara possono configurare i reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 354 del c.p. Pertanto, al ricorrere dei presupposti previsti al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, **i provvedimenti di condanna non definitivi** per i reati su richiamati.

(I provvedimenti di condanna definitivi per detti reati configurano, invece, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 1, lett. a) del codice).

Altre situazioni ..

**Moralità ed
affidabilità
professionale**

i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Altre situazioni ..

Moralità ed
affidabilità
professionale

i **provvedimenti sanzionatori** divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.

I mezzi di p

Le stazioni appaltanti sono tenute a verificare nel Casellario informatico di cui sono in possesso le stesse adottati e i provvedimenti di riferimento ai contratti.

L'inadempimento dell'obbligo di verifica è punito dalle sanzioni previste dall'art. 219, comma 19, del codice.

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

In caso di provvedimento non definitivo di condanna per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., nelle more dell'implementazione della banca dati degli operatori economici, la stazione appaltante deve **acquisire il provvedimento e verificare che lo stesso contenga la condanna al risarcimento dei danni o altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del codice.**

in vigore del decreto di attuazione del codice:

e nel
dalle

alle cause di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del codice, e nei casi di condanna mediante il Casellario Informatico di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del codice;

e

La verifica di provvedimenti di condanna per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p. è effettuata mediante il **certificato dei carichi** di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del codice, in possesso la Procura della Repubblica della residenza.

Ma quanto andare indietro nel tempo?

Rilevanza temporale

il periodo di esclusione dalle gare **non può superare i tre anni** a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento.

La stazione appaltante deve valutare l'incidenza del tempo trascorso con riferimento alla **gravità del comportamento** tenuto in concreto dal concorrente, alla **tipologia di contratto da affidare** e alle modalità di esecuzione dello stesso.

Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla **data di pubblicazione dell'avviso** o del bando di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell'avviso o del bando e l'aggiudicazione.

I criteri di valutazione

Procedimento in
contraddittorio
per verificare:
- rilevanza delle
situazioni

La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che:

1. le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che **offrano garanzia di integrità** e affidabilità;
2. l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito **incida in concreto sull'integrità** o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della **specificità attività** che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;
3. l'esclusione non sia tale da **gravare in maniera eccessiva sull'interessato** e sia disposta all'esito di una valutazione che operi un **apprezzamento complessivo** del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.

I criteri di valutazione

Procedimento in contraddittorio per verificare:

- gravità del fatto illecito

Il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull'interesse della stazione appaltante a contrattare con l'operatore economico interessato.

I criteri di valutazione

Idoneità del
comportamento a
porre in dubbio
integrità ed
affidabilità

Valutazione effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.

Self cleaning (art 80,7)

*provare di aver adottato
misure sufficienti a
dimostrare la sua integrità e
affidabilità nell'esecuzione del
contratto oggetto di
affidamento nonostante
l'esistenza di un pertinente
motivo di esclusione*

(nel DGUE)

Esempi ...

1. l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche **attività formative**;
2. l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
3. la rinnovazione degli organi societari;
4. l'adozione e l'efficace attuazione di **modelli di organizzazione** e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un **organismo dell'ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento;
5. la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

I soggetti

- Il RUP
- Le Commissioni di GARA esterne ed interne

RUP – si parte da qui...

ART 31

Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile **unico** del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

R(U)P – si arriva qui ...

ART 31

Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'ART. 31 presente articolo.

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.


Sistema AGGREGAZIONI

Art. 37

- norme finanzia pubblica (obblighi consip)
- acquisti in sanita e soggetti aggregatori
- comuni non capoluogo di provincia

Impatto economico acquisti

fonte: Rapporto quadrimestrale ANAC (sett-dic-2015)



Forniture: 24-25%

Lavori: 19-21%

Servizi: 44-45%

13-14% (sanità)

19-20% (Comuni)

20/21% (Centrali Committenza)

R(U)P

ART 37

Due o più stazioni appaltanti che decidono di **eseguire congiuntamente appalti** e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono **responsabili in solido** dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice.

Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare **un unico responsabile del procedimento** in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 31](#).

R(U)P

Art. 37

Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente **in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate**, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente.

Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

RUP - nomina

ART 31



Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

RUP - ufficio

ART 31

Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.

L'ufficio di responsabile unico del **procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.**

RUP - ufficio

ART 31

Supporto al RUP (come 163: <40.000 affidamento diretto)

La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una **struttura stabile a supporto dei RUP**,

Formazione specifica per il RUP

RUP - controlli

ART 31 (Lavori)

12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le **modalità organizzative** e gestionali attraverso le quali **garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni**, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché **verifiche, anche a sorpresa**, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. **Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato**, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance

RUP

ART 31

13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore **allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti** di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

RUP

ART 31

Disciplina di dettaglio



5. L'ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, **definisce una disciplina di maggiore dettaglio** sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di **professionalità** rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla **complessità dei lavori**. Determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con **il progettista o con il direttore** dell'esecuzione del contratto.

Fino all'adozione di detto atto si applica l'[articolo 216, comma 8](#).

Linee guida

La versione definitiva delle Linee guida tiene conto dei pareri resi dal **Consiglio di Stato in data 6 luglio 2016, affare n. 1273/2016** e dalle Commissioni parlamentari, in data 3 agosto 2016.

parte I: «Indicazioni di carattere generale in materia di RUP, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici», con funzione di *moral suasion*

parte II: «*Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31, comma 5 del Codice dei contratti pubblici*», con natura vincolante.

Parte I

Le disposizioni si applicano anche **alle stazioni appaltanti** che ricorrono *ai sistemi di acquisto* e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio dell'art. 114, ai settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

La norma **Non si applica** alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.



Parte I

Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, **con atto formale del responsabile** dell'unità organizzativa, *nominano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.*

Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi.

Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato ***contestualmente alla decisione*** di acquisire i servizi e le forniture.

Parte I - Incompatibilità

Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale.

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui **al comma 2 dell'art. 42 del Codice**,

Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001,

Parte I - Incompatibilità

Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di:

- quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice,
- in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione.

Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di *commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice* (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.

Requisiti di professionalità del RUP


Il RUP è in possesso di titolo di studio e di **esperienza e formazione professionale** commisurati alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare.

Per appalti di particolare complessità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, il RUP deve possedere **anche la qualifica di project manager**.

Project management



Project management

Gestione di Progetti: attività volte all'analisi, progettazione, pianificazione e realizzazione degli obiettivi di un progetto, gestendolo in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (tempi, costi, risorse, scopi, qualità)



[Mappe mentali](#) per supportare la fase di ideazione iniziale, il team building e la rielaborazione finale delle esperienze


[Diagrammi Pert](#), per descrivere in chiave reticolare le attività e la loro connessione, individuando i percorsi critici



[Diagrammi di causa ed effetto/Ishikawa](#), per analizzare e valutare la catena causale delle problematiche che si presentano nel corso delle attività



[WBS](#), per descrivere l'articolazione delle attività in termini di fasi, sottofasi... fino alle attività elementari, in chiave gerarchico-associativa



[Diagrammi di Gantt](#), per descrivere i legami logico/temporali delle fasi e delle singole attività

Project management

[Diagrammi Event Chain](#) (*Event Chain Diagrams*)

[Diagrammi per la rilevazione di indicatori](#) (*Run chart*)

Project Cycle Optimisation (PCO - Ottimizzazione del ciclo di vita del progetto)

[Participatory Impact Pathways Analysis](#), per sviluppare una visione comune tra i protagonisti di un progetto

[Mappe concettuali](#) per sintetizzare e rappresentare le informazioni e la conoscenza di progetto

Requisiti professionali

Per i **lavori** e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare

a) Per gli importi inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un **istituto tecnico superiore** di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno **dieci anni** nell'ambito **dell'affidamento** di appalti e concessioni di lavori....

....

A) nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;

B) nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati;

.....

E la rotazione?

b) Per gli importi superiori a 100.000 euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in architettura, in agraria, in scienze agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, in scienze e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e **abilitazione all'esercizio della professione**, nelle more della previsione di apposite *sezioni speciali* dell'iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di **diploma di geometra/tecnico delle costruzioni** purché in possesso di un'anzianità di servizio ed **esperienza di almeno quindici anni** nell'ambito *dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori*.

...

c) Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una **Laurea magistrale o specialistica** nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo.

Deve, inoltre, possedere un'anzianità di servizio ed **esperienza di almeno cinque** anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

... forniture e servizi

a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di **diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico** superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di **almeno cinque anni nell'ambito** dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture;

Per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di **diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica** e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno **cinque anni** nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture.

Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono **in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico** superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture

Servizi e forniture

b) Per appalti che rivestono particolare complessità (**ONERE MOTIVAZIONALE A CONTRARIO?**), vale a dire che richiedano necessariamente **valutazioni e competenze altamente specialistiche**, è necessario, il possesso del **titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto** dell'affidamento.

Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, **oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b)(??)**, il possesso della **laurea magistrale o quinquennale**, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o dell'abilitazione all'esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

RUP - compiti

ART 31

Funzioni

Svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

.... Riproposto l'art. 10 del DLgs.
163

Lavori - programmazione

Nella fase di programmazione, il RUP formula **proposte e fornisce dati** e informazioni utili al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali e di ogni altro atto di programmazione.

Verifica della documentazione amministrativa

I controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. *In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.*

Anomalia offerte

Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del **minor prezzo**, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base **del miglior rapporto qualità/prezzo**, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice.

Esecuzione

Nella fase dell'esecuzione, il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, **sovrintende** a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.

RUP=Progettista o DL

Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta;
- b. esperienza **almeno triennale o quinquennale**, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento;
- c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento.

RUP e DEC

REGOLA: COINCIDE CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (art. 101 Codice e Linee Guida 3/2016).

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

...

c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);

d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

RUP NEI MODULI AGGREGATI

Il RUP **nominato dalla stazione appaltante (leggi: CHI ADERISCE E NON FA LA GARA)**, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

1. programmazione dei fabbisogni;
2. progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
3. esecuzione contrattuale;
4. verifica della conformità delle prestazioni.

RUP NEI MODULI AGGREGATI

Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

1. programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
2. progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
3. affidamento;
4. esecuzione per quanto di competenza.

(GARE SU DELEGA O CON ENTI CAPOFILA) nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come RUP della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti;

(PROGETTI UNITARI) in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP sarà designato unicamente da questi ultimi;

Aggiudicazione

COMMISSIONE (77)

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (44 – 93)

- **CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI**
- **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE (77-93)**

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, la valutazione delle offerte dal punto di vista **tecnico ed economico** è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, *non superiore a cinque*, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Aggiudicazione *COMMISSIONE (77)*

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (44 – 93)

- **CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE PER I SETTORI
ORDINARI**
- **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE
OFFERTE (77-93)**

I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'articolo 78 del codice.

Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno **doppio rispetto a quello dei componenti da nominare**.

Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante con le modalità di cui al citato articolo 78, di norma entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante.

La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante **nel rispetto dei principi di rotazione**. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

Aggiudicazione *COMMISSIONE (77)*

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (44 – 93)

- **CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE PER I SETTORI
ORDINARI**
- **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE
OFFERTE (77-93)**

4. I commissari non devono aver svolto **né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico** tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di **pubblico amministratore**, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile nonché l'art. 42 del codice.

Esclusione anche per coloro che, con dolo o colpa grave, abbiano concorso alla approvazione di atti dichiarati illegittimi (accertato con sentenza .. Non ci sono termini temporali)

Aggiudicazione *COMMISSIONE (77)*

**PARTE II - CONTRATTI DI
APPALTO PER LAVORI
SERVIZI E FORNITURE**

**TITOLO III - PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO (44 – 93)**

- **CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE PER I SETTORI
ORDINARI**
- **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE
OFFERTE (77-93)**

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

Aggiudicazione **COMMISSIONE (77)**

**PARTE II - CONTRATTI DI
APPALTO PER LAVORI
SERVIZI E FORNITURE**

**TITOLO III - PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO (44 – 93)**

- **CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE PER I SETTORI
ORDINARI**
- **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE
OFFERTE (77-93)**

10. **Le spese relative alla commissione** sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

12. **Fino alla adozione della disciplina** in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Commissione - ambito

A chi non si applica l'articolo
E la linea guida
n. 5/2016

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli [articoli da 115 a 121](#).

Aggiudicazione *albo (78)*

**PARTE II - CONTRATTI DI
APPALTO PER LAVORI
SERVIZI E FORNITURE**

**TITOLO III - PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO (44 – 93)**

- **CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE PER I SETTORI
ORDINARI**
- **SEZIONE II – SELEZIONE DELLE
OFFERTE (77-93)**

È istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto.

Entro 120 gg.

Articolato per aree tematiche.

Linee guida n. 5/2016

Chi può iscriversi

2.2 Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti:

- a. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- b. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del Codice;
- d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

I contratti sotto
soglia
comunitaria.

Dalla determina a contrattare alla
aggiudicazione.

l'indagine di mercato e l'elenco dei
fornitori. Le indagini informali di
mercato

i metodi di valutazione dei preventivi
soccorso istruttorio;

Il MEPA: obblighi e facoltà



ART 36

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#) avvengono nel rispetto dei principi di cui all'[articolo 30, comma 1](#), nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo **30, comma 1, agli articoli 30, comma 1, e 34 e 42**, nonché nel rispetto del principio di **rotazione degli inviti e degli affidamenti** e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. **Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.**

• • •

2. **Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38** e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di **almeno cinque operatori economici** individuati sulla base di **indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**, nel **rispetto di un criterio di rotazione degli inviti**. *I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.* L'avviso sui **risultati della procedura** di affidamento, contiene l'indicazione anche **dei soggetti invitati**;

..

c) per i **lavori** di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'[articolo 63](#) con consultazione di almeno **dieci operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di **rotazione degli inviti**, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

Nuovo art 36

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, ~~adeguatamente motivato~~ **anche senza previa consultazione di due o più operatori economici** o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'[articolo 35](#) per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ~~eve esistenti, di almeno cinque operatori economici~~ **rispettivamente di almeno quindici operatori economici, per i lavori, e di almeno dieci operatori economici per le forniture e i servizi,** individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.
- L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

...

- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 **procedura negoziata** con consultazione di almeno ~~dieci~~ **quindici operatori** economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.



Art 37

1. Le stazioni appaltanti, **fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,** possono procedere **direttamente e autonomamente** all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere **in possesso della necessaria qualificazione** ai sensi dell'[articolo 38](#).

Nuovo 37

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle **centrali di committenza e dai soggetti aggregatori**. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#).



ART 37

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, **le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione** messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti **operano ai sensi del comma 3 (*oggi non operativo*)** o procedono **mediante lo svolgimento di procedura ordinaria** ai sensi del presente codice.

Nuovo 37

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, **le stazioni appaltanti in possesso** della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) **nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1**, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di ~~procedura ordinaria ai sensi del~~ **procedure di cui al** presente codice.

ART 37

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori **ricorrendo a una centrale di committenza** ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

ART 38

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti **nella qualificazione conseguita**. Fino alla predetta data, si applica l'[articolo 216, comma 10](#).

ART 216

10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'[articolo 38](#), i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'[articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.](#)

PERCHE' è NECESSARIO PRECISARE QUESTO?

... ALLORA SIAMO GIA' QUALIFICATI...

7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'[articolo 216, comma 9](#)

NON VINCOLANTI



Nuovo comma 7

7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. **Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.** Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'[articolo 216, comma 9](#)

Linee guida n. 4 ANAC

....

- **principio di rotazione:** il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico

MEPA

6. ... Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti **possono procedere attraverso un mercato elettronico** che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

Linee guida ANAC

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.

Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida.

Principi comuni

Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando **requisiti di partecipazione** e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Trasparenza

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. **L'avviso sui risultati** della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

Prezzo più basso?

Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte,

Linee guida n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”

Linee guida n. 2 - OEPV

...per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (art. 95, comma 4).

Per servizi e forniture “**con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato**” devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

I servizi e le forniture “**caratterizzati da elevata ripetitività**” soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltati, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.

••••

Poiché si tratta di una deroga al principio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all'utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita).

Nella **motivazione le stazioni appaltanti**, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato.

AFFIDAMENTI < 40.000 EURO

3.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.

3.2 I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

AVVIO DELLA PROCEDURA

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

DETERMINA A CONTRATTARE

La procedura **prende avvio con la determina a contrarre** ovvero con atto a essa equivalente secondo **l'ordinamento della singola stazione appaltante**. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, **almeno**,

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,
- la **procedura che si intende seguire** con una **sintetica indicazione delle ragioni (attenzione alla motivazione... tempi ..)**,
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte
- le principali condizioni contrattuali.

termini

Procedure	Termine ordinario	Preinform. (no come mezzo indizione gara)	Impossibilità accesso elettronico documenti
Aperta (art. 60)			
Ricezione offerte	35	può essere ridotto a 15	Proroga 5 giorni
Aperta con urgenza			
Ricezione offerte	non inferiore a 15		
Ristretta (art. 61)			
Ricezione domande	30		
Ricezione offerte	30	può essere ridotto a 10	Proroga 5 giorni
Ristretta con urgenza (art.61)			
Ricezione domande	non inferiore a 15		
Ricezione offerte	non inferiore a 10		

Termini sotto soglia

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'[articolo 79](#), i termini minimi stabiliti negli [articoli 60 e 61](#) possono essere **ridotti fino alla metà**.

I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'[articolo 73, comma 4](#), con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'[articolo 73, comma 4](#), per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla **Gazzetta ufficiale** della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

MODICO VALORE

è indicato ... 1.000 euro (non vincolante)

In determinate situazioni, come nel caso **dell'ordine diretto di acquisto** sul mercato elettronico o di acquisti di **modico valore** per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una **determina a contrarre o atto equivalente** che contenga, in modo semplificato,

- l'oggetto dell'affidamento,
- l'importo, il fornitore,
- le ragioni della scelta
- il possesso dei requisiti di carattere generale.

REQUISITI GENERALI E SPECIALI

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a) **idoneità professionale**. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) **capacità economica e finanziaria**. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) **capacità tecniche e professionali**, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico (PER I LAVORI BASTA LA SOA).



I criteri di selezione, la scelta contraente e l'obbligo di motivazione

La S.A. motiva adeguatamente **in merito dell'affidatario**, dando **dettagliatamente** da parte dell'operatore economico selezionato i motivi che ha determinati per la scelta richiesta nella determina a contrarre o nei suoi equivalenti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

Rotazione – onere motivazionale in più

l'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata **effettiva assenza di alternative** ovvero del **grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto** contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della **competitività del prezzo offerto** rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione

Modico valore

Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa in forma sintetica.

Contratto

- forma contrattuale
- no stand still



Controlli

5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano **esclusivamente i requisiti di carattere generale** mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'[articolo 81](#).

Le stazioni appaltanti **devono verificare** il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.

Nuovo 36

5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'[articolo 81](#). Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito (accorpa ex 5 e 6 primo periodo)

Nuovo 36 comma 6bis

6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.

... banca dati nazionale degli OE

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento.

... e intanto

A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'[articolo 216, comma 13](#).

3. Fino all'adozione del decreto di cui all'[articolo 81, comma 2](#), le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.



Comunicato del Presidente ANAC - 4 maggio 2016

Oggetto: Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 – Regime transitorio dell'utilizzo del sistema AVCpass.

«Ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 del Codice ...

Ciò in conformità con lo stesso principio contenuto all'art. 1, comma 1, lettera z) della legge delega n. 11/2016, in base al quale è prevista la *“riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di **integrazione documentale non onerosa** di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e semplificazione **delle procedure di verifica** da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei **requisiti generali di qualificazione**, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e **la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass**, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità”*.

In base al nuovo quadro normativo vigente, tenuto conto della *ratio* sottesa alle previsioni dell'art. 81, commi 1 e 2, anche alla luce del criterio di delega contenuto all'art. 1, comma 1 lett. v) della legge n. 11/2016, e della finalità del regime transitorio, la [Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016](#) è da ritenersi, pertanto, **ancora attuale**, con la conseguenza che fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell'art. 81, **l'utilizzo di AVCpass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute.**

Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016

Attuazione dell'art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111.

Art. 2 comma 5 - Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice di importo a base d'asta **pari o superiore a € 40.000,00** per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG.

Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata l'utilizzo della procedura di verifica prevista dall'art.6-bis del Codice comporta l'acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG.

.....

1. Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.

2 a FASCIA

lavori <150.000; F&S 40.000<150.000

La procedura prende avvio con la **determina a contrarre** ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle descritte per la fascia inferiore

Procedura

Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di **indagini di mercato** o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) **confronto competitivo** tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- c) stipulazione del contratto.

L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori

In via preliminare, si indica l'opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento, **di un regolamento in cui vengono disciplinate:**

- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;
 - b) le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;
 - c) i criteri di **scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta** a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
- 

Indagine di mercato

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio **di correttezza e buona fede**, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consulta

Modalità di svolgimento

- differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità,
- anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti,
- nonché di altri fornitori esistenti,
- **formalizzandone i risultati**, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di **protezione dei segreti tecnici e commerciali**

Publicità: avviso

La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli **strumenti più idonei in** ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.

A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile **in quindici giorni**, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di **cinque giorni**.

Contenuto minimo avviso

1. valore dell'affidamento,
2. gli elementi essenziali del contratto,
3. i requisiti di idoneità professionale,
4. i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
5. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura (la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio)
6. i criteri di selezione degli operatori economici,
7. le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

elenchi fornitori

1)avviso pubblico

- la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
 - reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità.
 - requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere (e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo),
 - la modalità di selezione degli operatori economici da invitare,
 - le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco.
- 

Iscrizione

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

L'operatore economico **attesta il possesso** dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'operatore economico è tenuto a **informare tempestivamente** la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di **trenta giorni** dalla ricezione dell'istanza.

Revisione e cancellazioni

La stazione appaltante prevede **le modalità di revisione dell'elenco**, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco).

La trasmissione della **richiesta di conferma dell'iscrizione** e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

La stazione appaltante **esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori** economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso **grave negligenza o malafede nell'esecuzione** delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che **non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio**

Il confronto competitivo

la stazione appaltante **seleziona**, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in **numero proporzionato** all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell'atto equivalente. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento

Rotazione degli inviti

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice la stazione appaltante è tenuta al rispetto del **principio di rotazione** degli inviti, al fine di favorire la **distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione** tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Pertanto, **l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato** avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento

Sorteggio (residuale)

Nel caso in cui **non sia possibile procedere alla selezione** degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante **può procedere al sorteggio**, a condizione che ciò sia stato debitamente **pubblicizzato nell'avviso** di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco.

In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la **data e il luogo di espletamento del sorteggio**, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Inviti

La stazione appaltante **può invitare il numero di operatori** che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice.

La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

Invito: contenuto

- A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;



-
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice

Sedute e controlli

Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare **verifiche nei confronti di altri soggetti**, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

Publicità e trasparenza

Il fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

3a FASCIA

lavori >150.000 e < 1.000.000

- stesse procedure per la fascia precedente;
- estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo.
- requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento

....

Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Trattativa diretta - CONSIP

Guida alla predisposizione della Trattativa Diretta del 29 settembre 2016

- chiarimenti pratico/operativi in ordine all'applicabilità delle disposizioni codicistiche in tema, in particolare, delle procedure "semplificate" nell'ambito del sotto soglia comunitario ed in specie, nelle acquisizioni nell'ambito dei 40 mila euro e delle ipotesi, rigorosamente in ambito sotto soglia – con unico affidatario , di cui all'articolo 63 del nuovo codice.
- non introduce una procedura di aggiudicazione ma una modalità operativa del sistema aggiuntivo rispetto alla RDO

Scopo

conciliare l'affidamento diretto con l'esigenza di una previa indagine/scrematura tra potenziali contraenti.

Scrematura che può avere i connotati dell'oggettività e della trasparenza solo se, effettivamente, il RUP effettua un preavalutazione, facendo "competere" preventivi di un minus di concorrenti.

Indagini ..

l'indagine esplorativa è indagine diversa dall'indagine di mercato vera e propria necessaria negli acquisti per importi pari o superiori a 40 mila euro consentendo – la prima - l'identificazione delle *“soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”*.

Non di particolari difficoltà nell'esperimento sia sul mercato elettronico sia sul mercato “tradizionale”. In quest'ultimo caso può essere avviata attraverso avvisi a manifestare interesse.

Definizione di trattativa diretta

“la Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico”.

Fondamento normativo: disposto di cui all’articolo 30 in cui – primo comma – si richiamano, quali canoni che devono presidiare l’intera attività contrattuale (affidamento ed esecuzione) i principi tradizionali e tra questi, il riferimento fondante potrebbe essere il principio dell’economicità.

l’affidamento diretto è un **procedimento amministrativo in cui il RUP deve sempre cercare di ottenere la prestazione migliore possibile (in senso tecnico/economico) per la stazione appaltante.** (verificati i prezzi praticati nel mercato attraverso una necessaria (salvo motivata valutazione) indagine esplorativa, anche nei confronti del prezzo “migliore”, il RUP dovrebbe attivare una negoziazione con il potenziale contraente).

a trattativa diretta non può che essere contestualizzata come momento successivo alla indagine esplorativa che consente una conoscenza delle condizioni tecnico/economiche che il mercato, in quel dato momento, è in grado di esprimere.

Sulla proposta – presente nel mercato – che appare essere la migliore da un punto di vista tecnico/economico si potrebbe innestare la trattativa diretta e quindi la richiesta di presentare una specifica offerta entro un dato termine (secondo una procedura ben esplicitata nella guida in commento).

ANAC:

*.. al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante, **ove lo ritenga necessario**, svolge una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, **volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari**" (niente negoziazione)*



Consiglio ..

La rinuncia ad effettuare **l'indagine anche solo esplorativa**, come sembra ammettere l'ANAC, non è comportamento da suggerire. Se il RUP si privasse delle risultanze di una indagine esplorativa perderebbe, inevitabilmente (ed ovviamente) tutta una serie di elementi istruttori necessari per valorizzare una motivazione.

Avvio trattativa diretta

Le figure che possono avviare sul portale una Trattativa Diretta con un unico fornitore sono il Punto Ordinante ed il Punto Istruttore. **Il Punto Ordinante è il soggetto autorizzato a firmare contratti per conto dell'Amministrazione di appartenenza.** Il PO deve essere in possesso della firma digitale e può effettuare tutte le attività transazionali per gli strumenti di acquisto disponibili sul sistema di e-procurement per i quali risulta abilitato. **Il Punto Istruttore è il soggetto che può gestire, per il Punto Ordinante a cui è associato, la Trattativa Diretta;** per la stipula del contratto di acquisto la fase di firma digitale verrà demandata al Soggetto Stipulante

Procedura ...

Come nel caso della Richiesta di Offerta, per avviare una **Trattativa Diretta per l'acquisto di beni e/o servizi** puoi partire da un'**offerta a catalogo** o da un **oggetto generico di fornitura (Metaprodotto)** presente nella vetrina del bene/servizio che sei interessato ad acquistare.

DA CATALOGO

Partendo dal catalogo potrai avviare una trattativa diretta per beni/servizi già qualificati dai Fornitori Abilitati in base alle caratteristiche tecniche ed economiche sui quali potrai effettuare le tue personalizzazioni.

DA VETRINA

Partendo dalla Vetrina MEPA potrai scegliere il Bando di interesse e selezionare un prodotto dall'elenco dei metaprodotto disponibili. Saranno oggetto della trattativa diretta di acquisto beni/servizi privi di una qualificazione tecnica/economica, sui quali dovrai effettuare ogni tipo di personalizzazione.

Dopo

Effettuato il *Login*,
*nell' Area
Personale, dopo
aver selezionato il
prodotto/servizio di
interesse, clicca sul
pulsante **Aggiungi
al carrello***

Visualizza: 10 Prodotti **AGGIORNA**

Seleziona	Prodotti	Iniziativa/Categoria
<input type="checkbox"/>	Accessori per letti	ARRED0104 / Arredi e complementi di arredo
<input type="checkbox"/>	Accessori per poltrone	ARRED0104 / Arredi e complementi di arredo
<input type="checkbox"/>	Accessori per sale e blocchi operatori	ARRED0104 / Arredi e complementi di arredo
<input type="checkbox"/>	Accessori per sale parto	ARRED0104 / Arredi e complementi di arredo
<input checked="" type="checkbox"/>	Abalene	ARRED0104 / Arredi e complementi di arredo
<input type="checkbox"/>	Alza coperte	ARRED0104 / Arredi e complementi di arredo
<input type="checkbox"/>	Appendiabiti	ARRED0104 / Arredi e complementi di arredo
<input type="checkbox"/>	Archivi compatibili	ARRED0104 / Arredi e complementi di arredo
<input type="checkbox"/>	Archivi rotanti	ARRED0104 / Arredi e complementi di arredo
<input type="checkbox"/>	Arredi degenza	ARRED0104 / Arredi e complementi di arredo

Prima | Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Successiva | Ultima

VISUALIZZA **AGGIUNGI AL CARRELLO** 

Scelta procedura

Dopo aver individuato il prodotto da acquistare, avvia la procedura di trattativa diretta

clickando sul tasto **Crea Trattativa Diretta.**

The screenshot shows a web interface for a procurement system. At the top, there is a header 'Il mio carrello' and a sub-header 'MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE'. Below this is a table with columns 'Elimina', 'Descrizione', and 'Bando - categoria'. The table contains one row with a checkbox, a red 'X' icon, the text 'ALTALENE', and the code 'AURE01104'. Below the table, there are two buttons: 'CREA RDO' and 'CREA TRATTATIVA DIRETTA'. A red arrow points to the 'CREA TRATTATIVA DIRETTA' button. At the bottom right, there are two more buttons: 'INDIETRO' and 'SVUOTA CARRELLO'.

Elimina	Descrizione	Bando - categoria
<input type="checkbox"/>	ALTALENE	AURE01104

CREA RDO **CREA TRATTATIVA DIRETTA**

INDIETRO **SVUOTA CARRELLO**

• • •

Il numero della Trattativa diretta viene assegnato in automatico dal sistema, è univoco e

serve all'utente per identificare la trattativa in qualsiasi momento.

La pagina propone in automatico i dati dell'utente che sta predisponendo la procedura d'acquisto.

Consulta l'Area personale, partecipa alle iniziative e gestisci il tuo catalogo.
TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI!

PROGRAMMA AREA PERSONALE

Che cosa vuoi acquistare? | Che strumento vuoi usare? | CRUSCOTTO

Tattativa Diretta n. 52

Tattativa diretta con un unico operatore economico.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELL'UNIVERSITA' P.IVA: 80185250588 Indirizzo: V.I.E TRASTEVERE, 76A
Punto Ordinante	Nome: MARIO BIANCHI Telefono: 33 Fax: 33
Soggetto stipulante	MARIO BIANCHI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

*Fornitore:

Soggetto stipulante

Il Soggetto Stipulante è individuato automaticamente dal sistema con il Punto Ordinante che sta avviando la Trattativa Diretta ma può essere modificato fino al momento della stipula.

Anche se stiamo avviando la Trattativa Diretta per l'acquisto da Punto Istruttore il sistema automaticamente riporterà i dati del Punto Ordinante a cui siamo collegati nella casella del Soggetto Stipulante

Cerca impresa

Se sei partito da un **Metaprodotto**

Soggetto stipulante

MARIO BIANCHI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Modifica 

*Fornitore:

-

Cerca impresa 

*Descrizione richiesta:

*Tipologia di trattativa:

*Modalità di definizione dell'offerta:

	Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
	<input type="text" value="Altece"/>	<input type="text" value="0"/>			

...

Se hai selezionato un Prodotto a Catalogo invece, il sistema presenta automaticamente i dati del Fornitore Abilitato a vendere il bene/servizio selezionato;

Se sei interessato a cambiare l'operatore economico anche in questo caso puoi effettuarlo cliccando sul tasto **Cerca Impresa** ed individuarlo attraverso la Partita IVA o la Ragione Sociale.

Soggetto stipulante		MARIO BIANCHI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Modifica 
*Fornitore:	IMPRESA TEST		Cerca Impresa 
*Descrizione richiesta:	<input type="text"/>		
*Tipologia di trattativa:	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) 		
*Modalità di definizione dell'offerta:	Prezzi unitari 		

Tipologia di trattativa

Soggetto stipulante		MARIO BIANCHI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Modifica
*Fornitore:	IMPRESA TEST		Cerca impresa
*Descrizione richiesta:	<input type="text" value="trattativa guida"/>		
*Tipologia di trattativa:	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)</div>		
*Modalità di definizione dell'offerta:	<input type="text" value="Prezzi unitari"/> ▼		

	Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
	<input type="text" value="Alzavene"/>	<input type="text" value="0"/>	▶	▶	✕

Moda

Se decidi di definire l'offerta attraverso il **prezzo a corpo** o il **ribasso a corpo** il sistema genera automaticamente un campo dove indicare l'importo da ribassare; la richiesta non è vincolante per il fornitore che avrà comunque la possibilità da sistema di presentare un'offerta con un valore economico superiore a quello predisposto nella creazione della Trattativa.

*Descrizione richiesta:

*Tipologia di trattativa:

*Modalità di definizione dell'offerta:

- Prezzi unitari
- Prezzo a corpo
- Ribasso a corpo

	Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
	<input type="text" value="Alteone"/>	<input type="text" value="0"/>			

*Termini di pagamento:

30 GG Data Ricevimento Fattura

CIG:

CUP:

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:

Descrizione del Prodotto

Devi definire per ciascun bene/servizio oggetto della trattativa diretta una **descrizione** e la relativa **quantità** che sei intenzionato ad acquistare.

Cliccando sul pulsante Modifica si apre un link alla Scheda di Dettaglio che contiene tutte le caratteristiche tecniche del prodotto.

	Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
	<input type="text" value="Altalene"/>	<input type="text" value="0"/>			

*Importo da ribassare (Euro):



• • •

Nella sezione **Aggiungi Caratteristica** potrai, invece, creare nuove caratteristiche, definendo:

Nome e descrizione;

Tipologia della caratteristica richiesta, se di tipo tecnico o economico;

Formato: testo, numero, file, data, url (indirizzo di una pagina Internet), immagine,

Aggiungi Caratteristica

Nome e descrizione	Tipo	Formato	Obbligatoria per il fornitore	Valore	Regola di Ammissione	
<input type="text"/>	Tecnico ▾	Data ▾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Valori compresi tra ▾	AGGIUNGI

INDIETRO **ANNULLA MODIFICHE** **SALVA E PROCEDE** **RIGENERA SCHEDA**

Ultimi dati

Termini di pagamento: Definisci i termini di pagamento in relazione alle tue esigenze;

Dati di Consegna e Fatturazione: Il sistema genera automaticamente i dati di consegna e fatturazione indicati nel momento dell'abilitazione; nel caso in cui l'ordine della Trattativa debba essere gestito diversamente, puoi modificarli cliccando sul tasto **"MODIFICA"** .

Non sono campi obbligatori ai fine della compilazione a sistema della Trattativa Diretta ma sono dati necessari per il rispetto della normativa vigente:

CODICE CIG: Codice di riferimento Gara

CODICE CUP: Codice Unico di Progetto

IPA: Codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica

*Termini di pagamento:

30 GG Data Ricevimento Fattura

CIG:

CUP:

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:

*Dati di consegna:

VIA ROMA TEST CASTIGLIONE IN TEVERINA - 01024 (VT) LAZIO

*Dati e aliquote di fatturazione:

Indirizzo di fatturazione: VIA ROMA TEST CASTIGLIONE IN TEVERINA - 01024 (VT) LAZIO

*Termine di presentazione dell'offerta:

Giorno 08 Mese 09 Anno 2015 Ore 18:00



*Limite di validità dell'offerta:

Giorno 08 Mese 09 Anno 2015 Ore 18:00

Ulteriori note:

Allega documenti alla tua richiesta

NUOVO DOCUMENTO

Descrizione:

File da allegare:

Scegli...

AGGIUNGI

Descrizione	Nome file	File	Elimina
DOC1	DOC1.pdf		

Richiedi un documento all'impresa (In aggiunta all'offerta)

NUOVO DOCUMENTO

Descrizione:

Firmato digitalmente:

AGGIUNGI

Descrizione	Firmato	Elimina
Nessun risultato.		

INDIETRO

SALVA

INVIA

A differenza della RdO, nella Trattativa Diretta anche il **Punto Istruttore** è autorizzato ad inviare una richiesta di Trattativa Diretta con un unico fornitore; Il PO di riferimento avrà la possibilità di visionare la creazione della Trattativa in **Bozze in composizione nella propria Area Personale**

Trattativa Diretta n. 52

Sei sicuro di voler inviare la richiesta di trattativa diretta al fornitore? Per confermare seleziona il pulsante "Procedi", in caso contrario seleziona il pulsante "Indietro".

INDIETRO

PROCEDE



A differenza della Rdo, nella Trattativa Diretta non è presente un'area **Comunicazioni** dove possa avvenire uno scambio di informazioni con l'impresa contraente pertanto per venire a conoscenza dello stato della Trattativa Diretta dovrai controllare periodicamente lo stato della trattativa accedendo all' **Area Personale >Cruscotto >Trattative Dirette.**

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left and a table of data on the right. The sidebar contains a menu with the following items: "BOVA", "TRATTATIVE", "TRATTATIVE STIPULATE", "ALTRE TRATTATIVE", and "TRATTATIVE ARCHIVATE". The table on the right has several columns and one visible row of data.

	09/05/2016	08/09/2016	ARREDI104	IMPRESA TEST	
TRATTATIVE STIPULATE					

Opzioni

- > **INDIETRO:** per non salvare e tornare alla schermata precedente;
- > **MODIFICA TRATTATIVA:** per modificare prima della presentazione dell'offerta da parte del fornitore una o più caratteristiche della proposta inviata;
- > **COPIA TRATTATIVA:** per creare una o più copie della trattativa inviata;
- > **ANNULLA TRATTATIVA:** per annullare da sistema la proposta inviata al fornitore;

l'impresa riceverà attraverso una notifica nell'area Messaggi Personali la comunicazione dell'annullamento della trattativa che verrà spostata automaticamente dal sistema nella sezione Altre Trattative. Hai possibilità di annullare una trattativa diretta solo prima della presentazione dell'offerta.

Punto Urganante:

MARIO BIANCHI

Soggetto stipulante:

MARIO BIANCHI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

[Modifica](#)

Data e or

Data e or

Data Lim

Bandi / C

Stato trat

Fornitore

Potrai visualizzare l'offerta ma non avrai la possibilità di accettarla o rifiutarla fino alla scadenza del **limite di presentazione dell'offerta**; **fino a quella data il fornitore avrà la possibilità di modificare l'offerta presentata o di presentarne una nuova.**

Document

DOC1

DOC 1.pdf



Ulteriori documenti richiesti all'impresa (in aggiunta all'Offerta)

Descrizione

Firmato

Nessun documento.

[INDIETRO](#)

[COPIA TRATTATIVA](#)

[VISUALIZZA OFFERTA](#)

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E STIPULA DEL

Ricorda che come **PO/Soggetto Stipulante** potrai **anche solo firmare digitalmente** il documento di stipula, che sarà poi caricato a sistema dal tuo Punto Istruttore

DOCI		
Scheda di offerta		
Altres		
Costi relativi alla sicurezza (4, del D.Lgs 163/2006)		
Data di presentazione dell'offerta:	08/09/2016 12:31	
Offerta economica		
Nome documento	Scarica documento	Esito verifica firma
TD02_offerta_IPIRESA_TEST_1035.pdf		
INDIETRO	INVIA PER LA STIPULA	RIFIUTA

Documento di Stipula

Trattativa diretta con u

In questa sezione c

1) Genera il docum

2) Inserisci, esclusi

comprensivo di imp

da

Consip esclusivamente a fini statistiche

3) Aggiungi eventuali altri documenti, utili alla corretta esecuzione del contratto, che saranno visibili al Fornitore contraente

I Campi contrassegnati con * sono obbligatori.

DOCUMENTO E DATI DI STIPULA


Documento di stipula:

 Stipula_TraktativaDiretta_52_35.pdf (103 KB)* Numero di protocollo: * File da allegare: * valore del contratto in € (euro) (iva esclusa) Durata del contratto (mesi)



Trasparenza,
anticorruzione e
pubblicità.


Risk management



Probabilità (P)	
Improbabile	Green
Molto inverosimile	Yellow
Non verosimile	Orange
Possibile	Red

Impatto (I)	
Lieve	Green
Medio	Yellow
Significativo	Orange
Alto	Red


Rischio (R = P x I)	
Trascurabile / minore	Green
Significativo (ma, in principio, accettabile)	Yellow
Elevato (da monitorare)	Orange
Inaccettabile	Red



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

$$R = P \times I$$

Scelte strategiche ed operative a seguito della valutazione del rischio



Misure: carattere organizzativo

Le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo.

Con esse vengono adottati interventi che toccano l'amministrazione nel suo complesso (si pensi alla riorganizzazione dei controlli interni), ovvero singoli settori (la riorganizzazione di un intero settore di uffici, con redistribuzione delle competenze), ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione nel senso ampio.

Sono misure che riguardano tanto l'imparzialità oggettiva (volte ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) quanto l'imparzialità soggettiva del funzionario (per ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale). Se non si cura l'imparzialità fin dall'organizzazione, l'attività amministrativa o comunque lo svolgimento di attività di pubblico interesse, pur legittimi dal punto di vista formale, possono essere il frutto di un pressione corruttiva.

Significato: PTPC

PTPC non è il complesso di misure che il PNA impone, ma il complesso delle misure che **autonomamente ogni amministrazione o ente adotta**, in rapporto non solo alle condizioni oggettive della propria organizzazione, ma anche dei progetti o programmi elaborati per il raggiungimento di altre finalità (maggiore efficienza complessiva, risparmio di risorse pubbliche, riqualificazione del personale, incremento delle capacità tecniche e conoscitive).

PTPC ed obiettivi

Particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della *performance* (o documento analogo), sotto due profili:

- a) le politiche sulla *performance* contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione;
- b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Ciò agevola l'individuazione di misure ben definite in termini di obiettivi, le rende più efficaci e verificabili e conferma la piena coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa.

Il personale e le misure di sicurezza

Nelle previsioni di legge e nel PNA il coinvolgimento dei dipendenti è assicurato con la partecipazione al processo di gestione del rischio e con l'obbligo di osservare le misure contenute nel PTPC (art. 1, co. 14, della l. 190/2012).

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi compresi anche gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del PTPC e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione.

Il coinvolgimento va assicurato:

- a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
- b) di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;
- c) in sede di attuazione delle misure.

La gestione del rischio

a) va condotta in modo da realizzare sostanzialmente **l'interesse pubblico** alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Pertanto non è un processo formalistico né un mero adempimento burocratico;

b) è **parte integrante del processo decisionale**. Pertanto, essa non è un'attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi;

.....

c) è realizzata assicurando **l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione** (in particolare con il ciclo di gestione della *performance e i controlli interni*) *al fine di porre le* condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro **negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni e degli enti**. Gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono, di norma, **essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi**. *L'attuazione delle misure previste* nel PTPC è opportuno divenga uno degli elementi di valutazione del dirigente e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale;

d) è un processo di miglioramento continuo e graduale. Essa, da un lato, deve tendere alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento del rischio e, dall'altro, deve tener conto dei requisiti di **sostenibilità** e attuabilità degli interventi;

e) implica l'assunzione di responsabilità. Essa si basa essenzialmente su un processo di diagnosi e trattamento e richiede, necessariamente, di **fare scelte** in merito alle più opportune modalità di valutazione e trattamento dei rischi. Le scelte e le relative responsabilità riguardano, in particolare, gli organi di indirizzo, i dirigenti, il RPC;


f) è un processo che tiene conto dello specifico **contesto interno ed esterno** di ogni singola amministrazione o ente, nonché di quanto già attuato (come risultante anche dalla relazione del RPC). Essa non deve riprodurre in modo integrale e acritico i risultati della gestione del rischio operata da altre amministrazioni (ignorando dunque le specificità dell'amministrazione interessata) né gli strumenti operativi, le tecniche e le esemplificazioni proposti dall'Autorità o da altri soggetti (che hanno la funzione di supportare, e non di sostituire, il processo decisionale e di assunzione di responsabilità interna);

g) è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;

h) è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;

i) non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive. Implica valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle **eventuali disfunzioni a livello organizzativo**.

Fasi carenti



Valutazione del rischio

a) Identificazione degli eventi rischiosi: completa e svolta sulla base di molte fonti informative

b) Analisi del rischio: l'attenzione alle cause degli eventi rischiosi

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee);
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

Esempi ...

Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

- a) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
 - b) mancanza di trasparenza;
 - c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
 - d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
 - e) scarsa responsabilizzazione interna;
 - f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
 - g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
 - h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
- 

Trattamento del rischio

esempi di misure

- misure di controllo; misure di trasparenza; misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; misure di regolamentazione; misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
 - misure di semplificazione di processi/procedimenti; misure di formazione; misure di sensibilizzazione e partecipazione;
 - misure di rotazione; misure di segnalazione e protezione; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (*lobbies*)
- 

Requisiti delle misure

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L'identificazione della misura di prevenzione è quindi una conseguenza logica dell'adeguata comprensione delle cause dell'evento rischioso.

Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Programmazione e monitoraggio delle misure

Occorre trattare le misure come Obiettivi, indicandone la tempistica e le fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura.

L'esplicitazione delle fasi è utile al fine di scadenzare l'adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del RPC;

Indicare i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura, in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa; diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di adozione delle misure;

Individuare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.

Appalti pubblici

il PTPC deve rendere intellegibili i processi di approvvigionamento, divenendo un'occasione di riflessione sulla relativa efficienza, efficacia e qualità, anche nell'ottica di migliorare e rendere valutabile la *performance dei soggetti tenuti alla sua redazione come buyers pubblici*;

con questa finalità, il PTPC deve creare un collegamento tra gli obiettivi di *performance assegnati* agli uffici acquisti e il rispetto della misure di prevenzione della corruzione, in modo che il RPC sia adeguatamente e costantemente messo a conoscenza di eventuali scostamenti dall'attività programmata.

...

In tale ottica, il principale adempimento del responsabile del procedimento e/o del direttore dell'esecuzione del contratto, da valutarsi anche ai fini della *performance*, è quello di assicurare un raccordo costante con il RPC al fine di garantire la massima trasparenza sui principali *alert relativi a fenomeni corruttivi*;

questa sezione del PTPC deve essere collegata agli strumenti di programmazione (anche finanziaria e contabile) in modo da valutare la possibilità di adottare misure particolari per gli appalti che saranno oggetto delle principali scelte di investimento.

I processi rilevanti



PROCESSI

- Input ed output con diversi livelli di approfondimento
- Effettiva e deve risultare dal PTPC

Possibili eventi rischiosi

- Eventi corruttivi che ipoteticamente potrebbero verificarsi
- Selezione delle fonti informative – attenzione e selezione delle CAUSE

ANOMALIE significative

- EVENTI SINTOMATICI – sentinella che fanno scattare i controlli

INDICATORI

- Per ciascun processo, rischio ed anomalia
- Facilmente rilevabili e misurabili

MISURE

- Di processo
- Organizzative

Al fine di governare le suddette variabili ed evitare che costituiscano fattori predisponenti il rischio di corruzione, è necessario che nei PTPC il tema dei contratti venga affrontato con particolare riguardo **all'intero ciclo degli approvvigionamenti**, a partire dal rafforzamento dei livelli di trasparenza.

In questa logica i Soggetti destinatari devono **documentare con particolare attenzione** tutte le fasi del ciclo degli approvvigionamenti dalla definizione delle necessità (qualificazione del fabbisogno), alla programmazione dell'acquisto, alla definizione delle modalità di reperimento di beni e servizi, sino alla gestione dell'esecuzione del contratto.



Conflitto di interessi – art 42

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62](#).
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati

CDI e anticorruzione

Determinazione n. 12/2015

Nozione di corruzione (in senso ampio)

Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la *“maladministration”*, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Gestione del rischio

delibera 831/2016

Occorre, pertanto, predisporre misure per una corretta gestione dei conflitti potenziali e/o effettivi attraverso l'enucleazione delle **fattispecie tipiche di conflitto di interessi** e la divulgazione di informazioni finalizzate a consentire ai tecnici e ai professionisti più esposti al rischio di conflitto di interessi **di agire con la consapevolezza richiesta**, anche attraverso la compilazione delle apposite dichiarazioni; è inoltre opportuna la definizione di un modello di gestione dei conflitti di interessi e la informazione dei professionisti coinvolti.

Possibili misure

adozione di documenti strategici finalizzati a facilitare l'implementazione coordinata di misure preventive che agiscano contemporaneamente sul piano della sensibilizzazione e della responsabilizzazione degli attori coinvolti;

predisposizione di una modulistica per le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e definizione di apposite procedure per la raccolta, tenuta ed aggiornamento di tali dichiarazioni;

formazione dei professionisti coinvolti mediante moduli dedicati alla gestione dei conflitti di interesse;

informazione puntuale e tempestiva degli operatori coinvolti, ad esempio mediante l'adozione e diffusione di documenti esplicativi che facilitino l'autovalutazione delle situazioni personali e relazionali con riferimento al contesto in cui ciascun soggetto si trova ad operare (in una Commissione giudicatrice, in un Collegio tecnico per la stesura degli atti di gara, ecc.).

Possibili ambiti di conflitto

Nell'ambito della sponsorizzazione di attività:

nei casi in cui la formazione dei professionisti sia sponsorizzata con fondi provenienti da imprese private, le aziende predispongono procedure che prevedano che le richieste di sponsorizzazione siano indirizzate direttamente alla struttura indicata dall'azienda (es. Direzione Sanitaria) e non ai singoli professionisti o a loro associazioni private e che tali richieste non siano mai nominative, dovendo essere l'azienda a indicare e autorizzare i dipendenti idonei a beneficiarne (in relazione al ruolo organizzativo, al bisogno formativo, ecc.);

☐ le risorse derivanti dalle sponsorizzazioni sono utilizzate attraverso l'istituzione di un fondo dedicato alla formazione dei professionisti, da gestire secondo criteri di rotazione, imparzialità e con modalità che garantiscano la piena trasparenza.



Nel rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni allo svolgimento di attività extra impiego:

le aziende definiscono un procedimento per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni allo svolgimento di attività extra impiego che tenga conto: nel caso in cui il soggetto richiedente sia membro di una commissione di gara, della possibile insorgenza di situazioni di conflitto quando la procedure di gara sia in uno stato avanzato di espletamento che non consente agevolmente sostituzioni o quando non siano presenti professionalità fungibili con quella del dipendente; della programmazione degli acquisti e, quindi, delle professionalità che potranno essere chiamate a partecipare alle future procedure di gara

Parere A.N.AC. 18/1/2017 n. 27

Commissione di gara - Conflitto di interessi

2. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, «si ha **conflitto** d'interesse quando il personale di una stazione appaltante (...) che, (...), interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione». In particolare, rappresentano situazioni di **conflitto** di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del d. P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (art. 42, comma 2, d.lgs. n. 50/2016) e dall'art. 51 c.p.c. (art. 77, comma 6, d.lgs. n. 50/2016). Al di fuori di queste ultime tipizzazioni delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile **conflitto** di interesse, la situazione di **conflitto di interessi** si realizza quando il dipendente pubblico è portatore di **interessi** della sua sfera privata che potrebbero influenzare negativamente l'adempimento dei propri doveri istituzionali, ovvero in grado di comprometterne, anche solo potenzialmente, l'imparzialità (Parere sulla normativa AG11/2015/AC del 25 febbraio 2015).

...

Non versa in una situazione di **conflitto** di **interessi** il commissario di gara interno alla stazione appaltante che, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, abbia in precedenza avuto occasione di contestare ad uno degli operatori economici partecipanti alla gara la violazione di norme sanitarie e di sicurezza.

Consiglio di Stato sez. V 12/5/2016 n. 1879

Affinché l'addebito di incompatibilità possa condurre ad un accertamento di illegittima composizione della commissione di giudicatrice ed al conseguente annullamento delle attività da questa svolte, è necessario che la causa ostativa possa **avere avuto riflessi sulla valutazione tecnica delle offerte presentate in sede di gara, dunque possa esservi il sospetto di alterazione della competizione a** favore della concorrente nei cui confronti è configurabile la situazione di **conflitto di interessi**. Ciò si evince in particolare dall'art. 84 (Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) d.lgs. n. 163 del 2006, il quale prevede che in caso di selezione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa «la valutazione» debba essere svolta da una commissione in relazione al quale sono di seguito (o mediante implicito rinvio a norme generali, come l'art. 51 Cod. proc. civ.) disciplinati i requisiti di professionalità ed imparzialità finalizzati a tutelare il bene giuridico della neutralità ed indipendenza di giudizio in ordine ai profili di carattere tecnico delle offerte.

Senonché, questa evenienza non verifica nel caso della tempestiva sostituzione del commissario

TAR Abruzzo Pescara sez. I 9/1/2017 n. 21

Ai sensi dell'articolo 42 comma 2 del codice dei contratti pubblici, *“Si ha **conflitto** di interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della Stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di **conflitto** di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.”*; (...) il riferimento alle ipotesi previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, costituisce un rinvio ampliativo ed esemplificativo e non limitativo, come si evince dall'uso della locuzione “in particolare”; (...) l'articolo 42 cit. si riferisce al **personale ma in senso lato, cioè non solo a soggetti titolari di un contratto di lavoro dipendente con gli enti coinvolti**, ma anche, a maggior ragione, a coloro i quali, rivestendo una influente posizione sociale o di gestione amministrativa, hanno giocoforza un maggior *“interesse finanziario, economico o altro interesse personale”*

Nei fatti ...

...che l'articolo 42 cit. si riferisce **al personale ma in senso lato**, cioè non solo a soggetti titolari di un contratto di lavoro dipendente con gli enti coinvolti, ma anche, a maggior ragione, a coloro i quali, rivestendo **una influente posizione sociale o di gestione amministrativa**, hanno giocoforza un maggior "*interesse finanziario, economico o altro interesse personale*";

...che, nel caso di specie, a tacer d'altro, un membro su tre del consiglio di amministrazione (nella persona di xxx xxx) è comune sia al Broker che ha curato la predisposizione degli atti di gara sia ad una società agente della candidata vincitrice (il cui amministratore delegato, peraltro, è stato delegato dalla xxxx a rappresentarla nelle fasi pubbliche di gara, come si evince dai verbali n. 1 del 9 giugno 2016 e n. 2 del 14 giugno 2016);

... che l'obbligo di astensione, come noto, da un punto di vista del diritto amministrativo, è posto a tutela di **un pericolo astratto e presunto che non richiede la dimostrazione**, volta per volta, del vantaggio conseguito con l'omessa astensione;

...che tale **conflitto d'interessi** ha pertanto resa illegittima la partecipazione della controinteressata Cattolica, con conseguente obbligo di esclusione della medesima ai sensi dell'articolo 80 comma 5 lett. d) del codice dei contratti pubblici;

Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale

Consultazione on line del 31 ottobre 2016

• • •

Il tema del conflitto di interessi va inteso in un'accezione ampia, come ogni situazione nella quale un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice interferisce o potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici.

Il conflitto, in particolare, può essere:

- a. attuale, ovvero presente al momento dell'azione o decisione del soggetto tenuto al rispetto del Codice;
- b. potenziale, ovvero che potrà diventare attuale in un momento successivo;
- c. apparente, ovvero che può essere percepito dall'esterno come tale;
- d. diretto, ovvero che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice;
- e. indiretto, ovvero che attiene a entità o individui diversi dal soggetto tenuto al rispetto del Codice ma allo stesso collegati.

Autovalutazione

Per valutare la sussistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, può essere utile porsi alcune domande come le seguenti:

Il regalo, l'attività proposta, o la relazione ha qualche afferenza con l'attività del mio ente?

Il regalo, l'attività proposta, o la relazione interferisce con il mio ruolo, orario di lavoro e risorse dell'ente?

Ho un interesse personale che confligge o può essere percepito in conflitto con il mio dovere pubblico?

Potrebbero esserci vantaggi per me ora o nel futuro che rischiano di mettere in dubbio la mia obiettività?

Come sarà visto all'esterno il mio coinvolgimento nella decisione o azione?

Come potrebbe essere percepito il mio coinvolgimento nell'attività dell'associazione X?

Esistono rischi per la reputazione mia o per la mia organizzazione?

Quali sono le possibili conseguenze per me e per il mio ente se ignoro il conflitto di interessi?

....

l'art. 33

l'obbligo di pubblicare – con cadenza annuale – un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore di tempestività”

L. 208/2015 (legge di stabilità 2016)

- PROGRAMMAZIONE BIENNALE CONTRATTI di importo superiore a 1 milione di euro (art. 1 comma 505)

- pubblicazione CONTRATTI (COMPLETI) di importo superiore al milione di euro (art. 1 comma 505)

Del. n. 39 del 20 gennaio 2016

Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 con cui si forniscono indicazioni alle Amministrazioni pubbliche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012.

Trasparenza

Art. 29

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'[articolo 5](#), ove non considerati riservati ai sensi dell'[articolo 112](#) ovvero secretati ai sensi dell'[articolo 162](#), devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

Trasparenza

Art. 29

Al fine di consentire l'eventuale **proposizione del ricorso** ai sensi dell'[articolo 120 del codice del processo amministrativo](#), sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti:

- il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento
- le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
- la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Trasparenza

Art. 29

Gli atti sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

Per i contratti e gli investimenti pubblici di **competenza regionale** o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi **informativi e di pubblicità disposti dal presente codice**, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche *con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*.

Ulteriori misure di trasparenza - PNA Delibera ANAC 831/2016

Nella fase di **progettazione** della gara le stazioni appaltanti pubblicano le seguenti informazioni:

- criteri per gestire le varie forme di consultazione preliminare di mercato con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo la rendicontazione sintetica degli incontri (anche di quelli eventualmente aperti al pubblico);
- elenco dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di responsabili del procedimento di gara, con relativi curricula (nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza);
- per le centrali di committenza, pubblicazione periodica dello stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione delle iniziative programmate, inclusa la previsione della conclusione del procedimento;
- criteri univoci per: le procedure finalizzate all'accertamento delle condizioni di cui all'art. 63, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 (per il caso di esclusive dichiarate o di infungibilità tecnica); la scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate sotto soglia (indagini di mercato o elenco fornitori).

••••

Nella fase di **istituzione delle commissioni di gara**, le stazioni appaltanti pubblicano le seguenti

informazioni:

- tempestiva pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei commissari selezionati, in conformità a quanto previsto all'art. 29 del d.lgs. 50/2016;
- la modalità di scelta dei commissari, in caso di nomina da parte della stazione appaltante di componenti interni alla stessa;
- modalità con cui procedere al sorteggio in caso di nomina di componenti esterni ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016;
- calendario delle sedute di gara.

...

Nella fase di **aggiudicazione e stipula del contratto** è opportuno che sia effettuato il monitoraggio del tempo intercorrente tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto.

Nella fase di **esecuzione del contratto** le stazioni appaltanti pubblicano le seguenti informazioni:

- provvedimenti di adozione di varianti, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, con riferimento a quelle per il cui valore vi è altresì obbligo di comunicazione all'ANAC;
- eventuali variazioni contrattuali rispetto alle indicazioni fornite dalle centrali di committenza con obbligo di segnalazione a queste ultime.

TAR Campania Napoli sez. VIII 2/2/2017 n. 696

La previsione di un rito “superaccelerato” per l’impugnativa dei provvedimenti di esclusione ed ammissione è evidentemente **volta, nella sua ratio legis**, a consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione; ovvero, in sostanza, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione (parere Consiglio di Stato 1 aprile 2016, n. 855/2016).

Al tempo stesso tale norma pone evidentemente **un onere di immediata impugnativa** dei provvedimenti in esame, **a pena di decadenza, non consentendo di far valere successivamente i vizi inerenti agli atti non impugnati**.

In sostanza, una volta che la parte interessata non ha impugnato l’ammissione o l’esclusione non potrà più far valere i profili inerenti all’illegittimità di tali determinazioni con l’impugnativa dei successivi atti della procedura di gara, quale, come nel caso di specie, il provvedimento di aggiudicazione.

••••

La parte ricorrente ha (...) indicato **l'intempestività e l'irregolarità della comunicazione via PEC** del provvedimento di ammissione, perché lo stesso sarebbe stato comunicato oltre il secondo giorno successivo all'adozione ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e non avrebbe riportato l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti, ex art. 79, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Al riguardo il Collegio osserva come il termine di due giorni previsto per le comunicazioni ha natura ordinatoria, così come costituisce mera irregolarità la mancata indicazione dell'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti, tanto più in quanto era ben chiaro, nel caso in esame, quali erano gli uffici di riferimento che detenevano gli atti di gara.

Acquisizione del CIG

Delibera n. 1 del 11 gennaio 2017

Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG

Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara.

In particolare:

- per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
- per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
- per gli acquisiti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)

Perfezionamento del CIG

Entro il termine massimo di novanta giorni dall'acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad **accedere nuovamente** al sistema SIMOG e a inserire nell'apposita scheda le seguenti informazioni:

- la **data di pubblicazione** del bando, della **lettera di invito** in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall'atto amministrativo che ha stabilito l'adesione);
- la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a);
- nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere **alla cancellazione del CIG** sul sistema SIMOG, con le modalità ivi indicate, entro il termine di cui al precedente punto.

Transitorio

Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente deliberazione, occorre procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati.

Il relativo adempimento è posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la **sanzione amministrativa** pecuniaria ai sensi dell'art. 213, commi 9 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Comunicazione ai RUP

Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni di cui al punto 2, l'Autorità provvede a modificare il sistema SIMOG, introducendo **messaggi automatici** in forma di 'warning', che agiscono in due momenti temporali distinti, con le seguenti modalità:

- il ricorso ad una finestra pop-up a comparsa automatica all'atto dell'acquisizione del CIG, con il fine di **attirare l'attenzione del RUP** circa l'obbligo di perfezionare il CIG entro il termine massimo di novanta giorni, con l'avviso che in caso contrario si provvede di ufficio alla cancellazione del CIG e all'adozione di eventuali misure sanzionatorie;
- l'invio di un messaggio via mail, all'indirizzo che il RUP ha registrato in anagrafe, che lo avvisa **con 15 giorni di preavviso** dell'approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando l'urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito).

Mancato perfezionamento del CIG

In caso di **mancata comunicazione all'Autorità** delle informazioni di cui al punto 2 entro il termine ivi previsto, **il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG** non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all'indirizzo registrato in anagrafe.

Dalla data della cancellazione, l'utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all'Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale.

Il mancato perfezionamento del CIG **non consente agli operatori economici di corredare la propria offerta con la documentazione di prova del pagamento del contributo**, che costituisce, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n.266/2005, condizione di ammissibilità dell'offerta medesima.

... conseguenze

L'Autorità si riserva la **facoltà di valutare il comportamento** della stazione appaltante che utilizzi un CIG non perfezionato in sede di esercizio delle competenze a essa attribuite dall'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che istituisce presso l'Autorità **un apposito elenco delle stazioni appaltanti** qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213, comma 9, d.lgs. 50/2016, per le quali si rinvia al Regolamento sulle sanzioni dell'Autorità.

L'Autorità si riserva altresì la facoltà di valutare nell'ambito del Sistema unico di qualificazione degli **esecutori di lavori pubblici**, previsto dall'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comportamento degli operatori economici che non segnalano che la procedura di affidamento avviata da una stazione appaltante non consente di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.



Gli appalti sotto-soglia alla luce
delle Linee Guida n. 4
dell'ANAC

Grazie per l'attenzione

Aosta, 19 giugno 2017